




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2425

Ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi
Stati membri e la Repubblica di Colombia e la
Repubblica di Perù

N. 168 – 11 dicembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2425

Ratifica dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri e la Repubblica di Colombia e la
Repubblica di Perù

N. 168 – 11 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2425

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.**

Iniziativa: governativa

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Porta

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-337 DELL'ACCORDO E ARTICOLI 7 E 11 DELL'ALLEGATO V	3
ACCORDO COMMERCIALE UE - COLOMBIA E PERÙ	3
ARTICOLO 3	8
COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	8

PREMESSA

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.

La relazione illustrativa precisa che l'accordo commerciale in esame prevede una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e al miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli.

L'Accordo si compone di 337 articoli. Allo stesso sono annessi 14 Allegati¹, che ne costituiscono parte integrante (così come espressamente previsto dall'articolo 327 dell'Accordo).

Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica. In particolare, si evidenzia che gli oneri quantificati dalla RT derivano da due articoli (7 e 11) contenuti nell'Allegato V, mentre non si ascrivono effetti onerosi alle disposizioni dell'Accordo.

La presente Nota esamina le norme oggetto della relazione tecnica.

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

(euro)

Articoli	Maggiori spese dal 2014
Articolo 7, c. 3 – 4 dell'allegato V – esecuzione delle domande di assistenza	18.240
Articolo 11 dell'allegato V – esperti e testimoni	7.600
Totale	25.840

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-337 dell'Accordo e ARTICOLI 7 e 11 dell'Allegato V Accordo commerciale UE - Colombia e Perù

Le norme dell'Accordo dispongono, fra l'altro, quanto segue:

- vengono dettate le disposizioni generali connesse con l'istituzione di una zona di libero scambio, in conformità con gli accordi del WTO in materia di commercio e tariffe, GATT e GATS;

¹ Gli allegati non sono contenuti nell'A.C. 2425, ma sono reperibili nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L354 del 21 dicembre 2012.

- vengono istituiti i comitati per il commercio, con relativi sottocomitati, e disciplinati ruolo e funzionamento;
- si dispone in merito all'accesso al mercato per le merci, chiarendo che l'obiettivo da raggiungere è la progressiva liberalizzazione degli scambi delle merci fra le Parti, nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore dell'Accordo. In particolare, l'art. 22 sopprime i dazi doganali sulle merci originarie di un'altra Parte, facendo al proposito rinvio all'Allegato I contenente le Tabelle di soppressione dei dazi. Le Parti si impegnano inoltre a non mettere in atto misure di protezione indiretta delle merci di produzione interna né tassazioni delle importazioni o delle esportazioni;
- le Parti si impegnano alla cooperazione in ambito doganale. La reciproca assistenza in questo campo è dettagliata nell'Allegato V all'Accordo.

L'allegato V, disciplina le modalità di richiesta ed esecuzione dell'assistenza amministrativa (articolo 7) prevedendo che un funzionario dell'autorità interpellata possa essere autorizzato a comparire in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi (articolo 11). Le parti rinunciano al rimborso delle spese di assistenza tranne che per quelle relative ad esperti e testimoni nonché per interpreti e traduttori (articoli 12).

La relazione tecnica afferma, preliminarmente, che il funzionamento del comitato per il commercio e dei vari sottocomitati (organismi specializzati) – di cui al titolo II (disposizioni istituzionali), articoli 12-16 dell'Accordo – è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio europeo.

La RT afferma che un'ipotesi di spesa si ravvisa solo nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale (Allegato V), che definisce le modalità di presentazione e i contenuti delle richieste di assistenza tra le Parti. Si ritiene, pertanto, che le disposizioni del citato Protocollo in grado di produrre effetti in termini di finanza pubblica siano contenute nell'articolo 7, paragrafi 3 e 4 (esecuzione delle domande di assistenza), e nell'articolo 11 (esperti e testimoni). Sulla base di tali considerazioni, la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli ha effettuato il calcolo dell'eventuale spesa derivante dall'attuazione dell'Accordo. Le relative previsioni di spesa sono dettagliatamente riportate nell'appendice predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dove è stata ipotizzata la spesa in termini annuali.

L'appendice della relazione tecnica rileva, preliminarmente, per quanto concerne gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso al collegio arbitrale previsto dagli articoli 303 e 304 dell'Accordo nonché dal gruppo di esperti di cui all'articolo 284, come essi abbiano natura meramente eventuale e, qualora si

configurino, graveranno esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea, senza ulteriori costi per gli Stati membri.

Per quanto concerne l'attuazione del Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, allegato all'Accordo, sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione di analoghe intese già ratificate, si ritiene che le missioni ivi previste si svolgeranno ad anni alterni nei due Paesi sudamericani.

Si potrebbe ipotizzare la seguente spesa, calcolata a scopo esemplificativo per la Repubblica di Colombia (trattandosi di due Paesi della stessa area geografica, i costi di missione sono pressoché identici), espressa in termini annuali.

Articolo 7, paragrafo 3.

(Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate all'acquisizione d'informazioni).

Al fine di eseguire le domande di assistenza si prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di due dirigenti o funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a Bogotà (Colombia) presso gli uffici dell'amministrazione doganale, per un periodo di sei giorni.

Pernottamento (euro 140 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.680

Rimborso spese per vitto, fascia dirigenziale, come prevista dal decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2011 (totale per due persone: euro 60,00 x 6 giorni) = euro 720

Spese di viaggio per biglietto aereo A/R Roma-Bogotà (Colombia) tariffa business (come previsto dall'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:

(euro 3.200 x 2 persone = euro 6.400 euro 320 quale maggiorazione del 5 per cento ai sensi della legge n. 836 del 1973) = euro 6.720

Totale onere **euro 9.120**

Articolo 7, paragrafo 4.

(Esecuzione delle domande di assistenza – missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte).

Al fine di eseguire le domande di assistenza si prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di due funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli a Bogotà (Colombia) per sei giorni.

Pernottamento (euro 140 al giorno x 2 persone x 6 giorni) = euro 1.680

Rimborso spese per vitto, fascia dirigenziale, come previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011, (totale per due persone: euro 60,00 x 6 giorni) = euro 720

Spese di viaggio per biglietto aereo A/R Roma-Bogotà (Colombia) tariffa business (come previsto dall'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni:

(euro 3.200 x 2 persone = euro 6.400 euro 320 quale maggiorazione del 5 per cento ai sensi della legge n. 836 del 1973) = euro 6.720

Totale onere **euro 9.120**

Articolo 11.

(Esperti e testimoni).

Si prevede il rimborso (confronta articolo 12) delle spese di viaggio e di missione per due funzionari della Parte contraente, convocati in qualità di esperti e testimoni in Italia, per tre giorni:

Pernottamento (euro 140 al giorno x 2 persone x 3 giorni) = euro 840

Rimborso spese per vitto, fascia dirigenziale, come previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 23 marzo 2011 (totale per due persone: euro 60,00 x 3 giorni) = euro 360

Spese di viaggio per biglietto aereo A/R Bogotà (Colombia)-Roma tariffa business:

euro 3.200 x 2 persone = euro 6.400

Totale onere **euro 7.600**

Totale oneri protocollo **euro 25.840.**

Dall'attuazione degli articoli 3 e 5 non derivano nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto le disposizioni in essi previste rientrano, nell'ottica di reciprocità, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Inoltre, la Nota rappresenta che l'articolo 12 del Protocollo esclude i rimborsi alla controparte, tranne che per esperti e testimoni (inviati su richiesta dell'amministrazione estera) nonché per interpreti e traduttori che non dipendono dai pubblici servizi. Per tale motivo la relazione valuta, per l'articolo 11, il rimborso da corrispondere ai funzionari esteri inviati quali esperti o testimoni in Italia. Per quanto riguarda invece le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'articolo 12, non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso tale amministrazione. Del resto, l'articolo 6, paragrafo 3, del Protocollo stabilisce l'uso di una lingua ufficiale o accettabile per la formulazione delle domande di assistenza e al paragrafo 4 l'eventuale correzione o completamento delle stesse. Pertanto, nel caso in cui l'autorità richiedente fosse quella italiana e l'amministrazione estera interpellata rispondesse in spagnolo, nell'ottica della reciprocità si potrà sempre richiedere alla controparte la traduzione in lingua inglese in conformità a quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 6 richiamato.

La RT afferma, inoltre, che per quanto riguarda le minori entrate conseguenti all'applicazione dell'articolo 22 dell'Accordo relativo all'esenzione da dazi doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito che le minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti della Repubblica di Colombia – nella misura del 25 per cento dell'importo dei dazi stessi a titolo di rimborso delle spese di riscossione da parte europea – trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese. Ciò assicura la neutralità del meccanismo in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, relativamente ai servizi di trasporto marittimo internazionale, in materia di introiti imputabili al bilancio pubblico, il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato che l'attuazione della clausola contenuta nell'articolo 160, paragrafo 2, lettera b), dell'Accordo – in base alla quale, per quanto riguarda i diritti e gli oneri portuali, il trattamento nazionale verrà applicato alle navi battenti la bandiera dell'altra Parte contraente, ovvero gestite da prestatori di servizi dell'altra Parte – comporterà

l'emanazione di misure amministrative interne di sua competenza (Direzione generale per i porti) – peraltro del tutto conformi alla normativa attualmente vigente in Italia (legge 9 febbraio 1963, n. 82, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107) – volte a estendere il trattamento nazionale in materia di pagamento della tassa di ancoraggio nei porti italiani alle navi operate da prestatori di servizi della Colombia e del Perù, Paesi oggi inseriti nell'elenco degli Stati le cui sole unità di bandiera sono equiparate alle navi nazionali ai fini della corresponsione della predetta tassa di ancoraggio nei porti italiani.

La RT aggiunge che l'attuazione della clausola contenuta nell'articolo 160, paragrafo 2, lettera b), è peraltro suscettibile di comportare per le autorità portuali una riduzione di trascurabile entità del gettito e degli introiti relativi alla tassa di ancoraggio derivanti dall'ingresso delle navi di tali Paesi nei porti italiani. Tale riduzione è peraltro ammessa dalla vigente normativa (legge n. 82 del 1982, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009).

Al riguardo, si rileva che gli oneri per l'assistenza e la cooperazione amministrativa sono riferiti dalla RT alle sole attività di cui agli articoli 7 e 11 dell'Allegato V. Considerato che le norme impongono un'ampia collaborazione tra le autorità amministrative nazionali e le corrispondenti autorità dei paesi che hanno sottoscritto l'Accordo nonché numerosi adempimenti amministrativi, andrebbe confermato che, le ulteriori attività amministrative a carico delle autorità nazionali, previste dal testo in esame possano essere svolte utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alle esenzioni dalle tariffe doganali, la RT non ipotizza effetti onerosi nel presupposto che i mancati introiti siano compensati dal venire meno delle corrispondenti spese. Andrebbe precisato a quali spese la RT faccia specificamente riferimento e quali siano i dati che suffraghino tale ipotesi di compensatività.

Per quanto attiene al venir meno di introiti per la tassa di ancoraggio, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto riferito dalla RT circa l'entità trascurabile della riduzione di gettito.

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

La norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 25.840 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede per gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si osserva che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle spese di missioni di cui agli articoli 7 e 11 del Protocollo allegato all'Accordo, finalizzate ad acquisire informazioni e ad assistere alle indagini di controparte nell'ambito della esecuzione delle domande di assistenza

amministrativa reciproca nel settore doganale, nonché all'eventuale comparizione di esperti e testimoni in procedimenti giudiziari e amministrativi.

Ciò premesso, in primo luogo, si rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, a cui vengono imputati i predetti oneri, reca le necessarie disponibilità; in secondo luogo, si osserva che il riferimento ai fondi speciali 2014-2016 appare idoneo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2014.

Inoltre, con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale utilizzo delle dotazioni finanziarie di parte corrente, aventi la natura di spese rimodulabili, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti.

In particolare, si rileva che lo stanziamento di natura rimodulabile interessato dalle suddette riduzioni dovrebbe essere quello iscritto nel capitolo 3518 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, si dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, ai sensi dell'articolo 330 dell'Accordo, esso entrerà in vigore "il primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento, da parte del depositario, dell'ultima notifica di cui al paragrafo 1", con cui ciascuna delle parti attesta il completamento delle procedure interne necessarie ai fini dell'entrata in vigore dell'Accordo medesimo.